

	<b>PROCEDURA</b>	Cod.01
	SEGNALAZIONE DI ILLECITI E VIOLAZIONI	<b>Revisione</b> 00

REV	DATA	OGGETTO DELLA REVISIONE	REDAZIONE	VERIFICA TECNICA	VERIFICA DI SISTEMA	APPROVAZIONE
			RPCT	RPCT		Amministratore Unico
00	08/04/2024					Firma apposta sull'originale

	<b>PROCEDURA</b>	
	SEGNALAZIONE DI ILLECITI E VIOLAZIONI	<b>Revisione</b> 00

## Sommario

1. RIFERIMENTI E DEFINIZIONI.....	3
2. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE.....	3
3. DEFINIZIONI .....	4
4. DESCRIZIONE DEL PROCESSO .....	5
4.1 Soggetti che possono segnalare .....	5
4.2 Oggetto della segnalazione .....	5
4.3 Contenuto della segnalazione .....	6
4.4 I canali interni e le modalità di presentazione delle segnalazioni.....	7
4.4.1 Piattaforma informatica .....	7
4.4.2 Altri canali interni .....	7
4.5 Attività di verifica della fondatezza della segnalazione .....	8
4.6 Il canale di segnalazione esterno.....	10
4.7 La divulgazione pubblica.....	10
4.8 La denuncia all’Autorità giurisdizionale .....	10
5. Il trattamento dei dati personali .....	10
6. Tutela del segnalante.....	10
6.1 La tutela da eventuali ritorsioni.....	11
6.2 Responsabilità del segnalante .....	12
7. Le tutele per il segnalato .....	12
8. MONITORAGGIO .....	13
9. ALLEGATI.....	13

	<b>PROCEDURA</b>	
	SEGNALAZIONE DI ILLECITI E VIOLAZIONI	<b>Revisione</b> 00

## 1. RIFERIMENTI E DEFINIZIONI

### Riferimenti normativi

- *Direttiva UE 2019/1937 riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione;*
- *D.Lgs. 10/03/2023, n. 24 "Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali";*
- *D.Lgs. 231/2001 "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300";*
- *Legge 190/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione";*
- *Linee guida ANAC in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali - procedure per la presentazione e gestione delle segnalazioni esterne.*

### Documenti di riferimento del SGI ed altri documenti

- *Politica per la qualità e l'ambiente;*
- *Codice etico;*
- *Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.Lgs. 231/01 ("Modello");*
- *Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza ("PTPCT").*

### Acronimi ed abbreviazioni

**SASOM (o la "Società")** = SASOM – Società Ambiente del Sud Ovest Milanese - S.r.l.

**OdV** = Organismo di Vigilanza istituito ai sensi del D.Lgs. 231/2001;


**Persone di SASOM** = i dipendenti, a tempo indeterminato e determinato e i componenti degli organi di amministrazione, direzione, controllo e vigilanza;

**RPCT** = Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza;

**Terzi** = le persone che, a diverso titolo, intrattengono/hanno intrattenuto o intendono/hanno inteso intrattenere rapporti di lavoro, di collaborazione o d'affari con SASOM;

## 2. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE

SASOM è impegnata a promuovere una cultura aziendale caratterizzata da comportamenti corretti e da un buon sistema di *corporate governance* e per questa ragione riconosce l'importanza di avere una procedura che disciplini la segnalazione di condotte illecite e violazioni da parte delle Persone di SASOM e dei Terzi.

	<b>PROCEDURA</b>	
	SEGNALAZIONE DI ILLECITI E VIOLAZIONI	<b>Revisione</b> 00


Il presente documento regola il processo di ricezione, analisi, valutazione e trattamento delle segnalazioni riguardanti violazioni di disposizioni normative nazionali e dell'UE che ledono l'interesse pubblico o l'integrità di SASOM, di cui il Segnalante sia venuto a conoscenza nel contesto lavorativo.

Lo scopo della procedura è di rimuovere i fattori che possono ostacolare o disincentivare il ricorso all'istituto del *whistleblowing* - misura finalizzata a favorire l'emersione delle fattispecie di illecito all'interno di SASOM- quali gli eventuali dubbi e incertezze del dipendente su come effettuare le segnalazioni, nonché di fugare i timori di ritorsioni o discriminazioni conseguenti alla segnalazione stessa.

La presente procedura risponde agli adempimenti previsti dalla Legge 190/2012 e dal D.Lgs. 231/2001.

### 3. DEFINIZIONI

<u>Segnalante/whistleblower</u>	la persona fisica che effettua la segnalazione o la divulgazione pubblica di informazioni sulle violazioni acquisite nell'ambito del proprio contesto lavorativo
<u>Violazione</u>	comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato e che consistono in illeciti amministrativi, contabili, civili o penali diversi rispetto a quelli specificamente individuati come violazioni del diritto UE; condotte illecite rilevanti ai sensi del d.lgs. n. 231/2001; le violazioni dei modelli di organizzazione e gestione previsti nel citato d.lgs. n. 231/2001; illeciti commessi in violazione della normativa dell'UE indicata nell'Allegato al D.Lgs. n. 24/2023 e di tutte le disposizioni nazionali che ne danno attuazione (es. settore contratti pubblici, prevenzione del riciclaggio, tutela dell'ambiente, salute pubblica, protezione dati personali, sicurezza sistemi informativi, etc.); atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione Europea (es. frodi, corruzione); atti od omissioni riguardanti il mercato interno (es. norme in materia di concorrenza); atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni dell'Unione Europea nei settori indicati in precedenza
<u>Segnalazione interna</u>	la comunicazione, scritta od orale, delle informazioni sulle violazioni, presentata tramite il canale di segnalazione interna
<u>Segnalazione esterna</u>	la comunicazione, scritta od orale, delle informazioni sulle violazioni, presentata tramite il canale di segnalazione esterna attivato dall'ANAC
<u>Divulgazione pubblica</u>	Rendere di pubblico dominio informazioni sulle violazioni tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque tramite mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone
<u>Persona coinvolta / segnalato</u>	la persona fisica o giuridica menzionata nella segnalazione interna o esterna ovvero nella divulgazione pubblica come persona alla quale la violazione è attribuita o come persona comunque implicata nella violazione segnalata o divulgata pubblicamente
<u>Facilitatore</u>	la persona fisica che assiste il segnalante nel processo di segnalazione, operante all'interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata

	<b>PROCEDURA</b>	
	SEGNALAZIONE DI ILLECITI E VIOLAZIONI	<b>Revisione</b> 00

<u>Contesto lavorativo</u>	le attività lavorative o professionali, presenti o passate, svolte nell'ambito dei rapporti di cui all'articolo 3, commi 3 o 4, del D.Lgs. 24/2023, attraverso le quali, indipendentemente dalla natura di tali attività, una persona acquisisce informazioni sulle violazioni e nel cui ambito potrebbe rischiare di subire ritorsioni in caso di segnalazione o di divulgazione pubblica o di denuncia all'autorità giudiziaria o contabile
<u>Ritorsione</u>	qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica e che provoca o può provocare alla persona segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto

Per quanto concerne le ulteriori definizioni ai fini della presente procedura, si rinvia all'art. 2 del D.Lgs. n. 24/2023 (link: [Gazzetta Ufficiale](#)).

## 4. DESCRIZIONE DEL PROCESSO

### 4.1 Soggetti che possono segnalare

I soggetti che possono effettuare le segnalazioni sono i seguenti:

- Persone di SASOM;
- lavoratori autonomi, collaboratori e consulenti che prestano la loro attività presso la sede e le unità locali della Società;
- lavoratori o collaboratori di fornitori della Società;
- volontari o tirocinanti che prestano la propria attività presso la Società;
- enti soci (da intendersi come la persona fisica segnalante).


A tutti i soggetti sopra elencati la tutela si applica non solo se la segnalazione avvenga in costanza del rapporto di lavoro o di altro tipo di rapporto giuridico, ma anche durante il periodo di prova e anteriormente (es. durante il processo di selezione) o successivamente alla costituzione del rapporto di lavoro o altro rapporto giuridico.

### 4.2 Oggetto della segnalazione

Per segnalazione s'intende qualsiasi comunicazione che abbia ad oggetto violazioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità di SASOMe che consistono nei comportamenti, atti od omissioni indicati al precedente paragrafo 3 "Definizioni" o comunque idonei ad arrecare danno o pregiudizio, anche solo d'immagine, aSASOM.

La segnalazione può riguardare sia le violazioni commesse, sia quelle non ancora commesse che il segnalante, ragionevolmente, ritiene potrebbero esserlo sulla base di elementi concreti.

Possono essere oggetto di segnalazione anche quegli elementi che riguardano condotte volte ad occultare le violazioni, nonché irregolarità e anomalie, tali da far ritenere ragionevolmente che potrebbe essere commessa una delle violazioni previste dal D.Lgs. 24/2023.

	<b>PROCEDURA</b>	
	SEGNALAZIONE DI ILLECITI E VIOLAZIONI	<b>Revisione</b> 00

Non sono ricomprese tra le informazioni segnalabili, le notizie palesemente prive di fondamento, le informazioni che sono già totalmente di dominio pubblico, nonché le informazioni acquisite solo sulla base di indiscrezioni o vociferazioni scarsamente attendibili (cd. voci di corridoio).

Gli illeciti, gli atti, i comportamenti o le omissioni che possono essere segnalati, divulgati o denunciati sono indicati in modo dettagliato all'art. 2 del D.Lgs. 24/2023 (link: [Gazzetta Ufficiale](#)).

L'intento è di comprendere tutte quelle situazioni in cui si vanifica l'oggetto o la finalità delle attività poste in essere nel settore pubblico o privato per la piena realizzazione delle finalità pubbliche, che ne deviano gli scopi o che minino il corretto agire dei soggetti pubblici o privati cui si applica la disciplina del *whistleblowing*.

Le informazioni sulle violazioni devono riguardare comportamenti, atti od omissioni di cui il segnalante sia venuto a conoscenza nel contesto lavorativo, come definito al paragrafo 3 della presente procedura.

La segnalazione non può riguardare doglianze, contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale del segnalante che rientrano nella disciplina del rapporto di lavoro, o rapporti con il superiore gerarchico o con i colleghi, per le quali si procederà a darne segnalazione all'Amministratore Unico e al Direttore Tecnico.

Sono esclusi dall'applicazione della disciplina sul *whistleblowing* i reclami relativi a disservizi delle prestazioni rese dalla Società (da inviare al Servizio clienti).

Inoltre, sono escluse dall'applicazione della disciplina sul *whistleblowing* le segnalazioni di violazioni laddove già disciplinate da atti legislativi che già garantiscono apposite procedure di segnalazione (es. settore dei servizi finanziari); nonché le segnalazioni di violazioni in materia di sicurezza nazionale, come specificato all'art. 1, c. 2, del D.Lgs. n. 24/2023.

A titolo esemplificativo, e non esaustivo, la segnalazione può riguardare gli atti, i comportamenti od omissioni, commesse o tentate, che siano:


- penalmente rilevanti e/o costituenti illeciti civili, amministrativi, contabili;
- poste in essere in violazione Codice etico o del Modello 231 o di altre disposizioni aziendali sanzionabili in via disciplinare;
- suscettibili di arrecare un danno o un pregiudizio, anche solo di immagine o reputazionale, alla Società;
- suscettibili di arrecare un danno alla salute o sicurezza dei dipendenti, cittadini, o di arrecare un danno all'ambiente;
- suscettibili di arrecare pregiudizio ai dipendenti o ad altri soggetti che svolgono la loro attività presso la Società.

#### 4.3 Contenuto della segnalazione

La segnalazione deve essere il più possibile circostanziata e deve contenere tutti gli elementi utili alla ricostruzione del fatto e ad accertare la fondatezza di quanto segnalato.

In particolare, la segnalazione deve contenere almeno i seguenti elementi:

- circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato il fatto oggetto della segnalazione;
- descrizione del fatto;

	<b>PROCEDURA</b>	
	SEGNALAZIONE DI ILLECITI E VIOLAZIONI	<b>Revisione</b> 00

- fonte di conoscenza del fatto;
- nome e cognome, oppure ogni altra indicazione utile a identificare il soggetto autore del fatto che viene segnalato, nonché eventuali altri soggetti coinvolti;
- eventuali altri soggetti che possono riferire sul fatto;
- eventuali documenti che possano confermare la fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione.

Le segnalazioni da cui non è possibile ricavare l'identità del segnalante sono considerate anonime.

Le segnalazioni anonime, ricevute tramite i canali interni di cui al successivo par. 4.4, ove circostanziate, sono equiparate a segnalazioni ordinarie.

Le segnalazioni anonime, ricevute tramite canali interni, sono in ogni caso registrate e conservate non oltre cinque anni decorrenti dalla data di ricezione.

#### 4.4 I canali interni e le modalità di presentazione delle segnalazioni

La segnalazione può essere presentata con le seguenti modalità:

##### 4.4.1 Piattaforma informatica

La piattaforma è il canale prioritario di *whistleblowing*, è disponibile collegandosi al sito aziendale al link: [SASOM S.R.L. \(whistleblowing\)](#) e ha le seguenti caratteristiche:


- la segnalazione viene effettuata attraverso la compilazione di un questionario e può essere inviata in forma anonima. Se anonima, la segnalazione sarà presa in carico solo se adeguatamente circostanziata;
- la segnalazione viene ricevuta dal RPCT che la gestirà rispettando l'obbligo di riservatezza nei confronti del segnalante;
- il segnalante con l'invio riceve un codice numerico di 16 cifre che deve conservare per poter accedere nuovamente alla segnalazione, verificare la risposta del RPCT e dialogare rispondendo a richieste di chiarimenti o approfondimenti;
- la segnalazione può essere fatta da qualsiasi dispositivo digitale (PC, Tablet,) sia dall'interno dell'ente che dal suo esterno. La tutela dell'anonimato è garantita in ogni circostanza.

##### 4.4.2 Altri canali interni

Qualora non si intenda effettuare la segnalazione per il tramite della piattaforma informatica, il segnalante può utilizzare l'apposito Modulo per la segnalazione di condotte illecite, Allegato 01 alla presente procedura e reperibile sul sito web aziendale, nella sezione "*Società Trasparente*" – "*Altri contenuti – Segnalazioni condotte illecite.*"

In tal caso la segnalazione è indirizzata al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza tramite altri canali di segnalazione; ovvero:

- in forma cartacea e riservata, via posta ordinaria o tramite posta interna, indirizzando la segnalazione al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT), Via Antonio Meucci n. 2, CAP 20083 Gaggiano (MI) – con indicazione di "*riservata - non aprire la busta*";
- verbalmente, su richiesta del segnalante, mediante dichiarazione rilasciata al RPCT e da questi riportata a verbale.

	<b>PROCEDURA</b>	
	SEGNALAZIONE DI ILLECITI E VIOLAZIONI	<b>Revisione</b> 00

La segnalazione ricevuta da qualsiasi soggetto diverso dal RPCT deve essere inoltrata dal ricevente al RPCT, entro sette giorni dal suo ricevimento, dando contestuale notizia della trasmissione al segnalante.

Qualora le segnalazioni riguardino il RPCT, gli interessati possono inviare le stesse direttamente all'OdV all'indirizzo: [organismo.vigilanza@sasom.it](mailto:organismo.vigilanza@sasom.it), specificando di voler beneficiare delle tutele previste per il *whistleblower*.

In caso di segnalazione relativa alla violazione del Modello, del Codice Etico o del D.Lgs. 231/2001, il RPCT informa tempestivamente l'OdV, nel rispetto dell'obbligo di riservatezza.

Una volta ricevuta la segnalazione il RPCT, se non viene compromessa l'indagine, ne dà informativa all'Amministratore Unico, provvedendo ad espungere i dati e ogni altro elemento che possa, anche indirettamente, consentire l'identificazione del segnalante e ove presente, del facilitatore, delle persone coinvolte e delle persone menzionate nella segnalazione.

La segnalazione inerente violazioni, tentativi o sospetto di violazioni, rispetto a quanto previsto dal D.Lgs. 231/2001, dal Modello, dal Codice Etico e dai documenti interni adottati dalla Società (es. policy e procedure) può eventualmente essere trasmessa all'Organismo di Vigilanza con le seguenti modalità:

- mediante invio all'indirizzo di posta elettronica: [organismo.vigilanza@sasom.it](mailto:organismo.vigilanza@sasom.it);
- in forma cartacea e riservata, via posta ordinaria indirizzando le segnalazioni alla cortese attenzione dell'Organismo di Vigilanza, Via Antonio Meucci n. 2, CAP 20083 Gaggiano (MI) – con indicazione di non aprire la busta;
- verbalmente mediante dichiarazione rilasciata all'OdV e da questi riportata a verbale.

La segnalazione ricevuta da qualsiasi soggetto diverso dall'OdV deve essere tempestivamente inoltrata dal ricevente all'OdV.

#### 4.5 Attività di verifica della fondatezza della segnalazione

Il RPCT verifica la fondatezza della segnalazione attraverso qualsiasi attività che ritenga opportuna nel rispetto dei principi di imparzialità e riservatezza.


Nell'attività di gestione e verifica della fondatezza della segnalazione, il RPCT può avvalersi di un gruppo di lavoro dedicato, i cui componenti devono essere in possesso di competenze multidisciplinari. I componenti del gruppo di lavoro hanno l'obbligo di astensione nell'eventualità di ipotetici conflitti di interesse. A tutela delle esigenze di massima protezione del segnalante e del segnalato, il RPCT non condividerà con il gruppo di lavoro dati personali, ma solo gli esiti delle verifiche condotte e/o estratti accuratamente anonimizzati.

I componenti del gruppo sono soggetti agli stessi vincoli di riservatezza e alle stesse responsabilità cui è sottoposto il RPCT.

Il RPCT svolge le seguenti attività:

- rilascia al segnalante un avviso di ricevimento della segnalazione entro sette giorni dalla data di ricezione;
- mantiene le interlocuzioni con la persona segnalante;
- dà un corretto seguito alle segnalazioni ricevute;



	<b>PROCEDURA</b>	
	SEGNALAZIONE DI ILLECITI E VIOLAZIONI	<b>Revisione</b> 00

- fornisce un riscontro al segnalante sull'esito della segnalazione entro il termine di tre mesi dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione.

Il RPCT, nel rispetto di tempistiche ragionevoli e della riservatezza dei dati, effettua una valutazione sulla sussistenza dei requisiti essenziali della segnalazione per valutarne l'ammissibilità e fondatezza e poter quindi accordare al segnalante le tutele previste.

Per la valutazione dei suddetti requisiti, il RPCT può utilizzare gli stessi criteri utilizzati dall'ANAC come elencati nelle Linee Guida del 12/07/2023.

Il contenuto della segnalazione deve rimanere riservato, anche in riferimento alle esigenze istruttorie, durante l'intera fase di gestione della stessa.

Nel caso in cui la segnalazione riguardi azioni od omissioni, commesse o tentate, che siano penalmente rilevanti, l'attività di verifica della fondatezza deve concludersi entro tre giorni lavorativi dalla data della segnalazione, e/o comunque in tempi rapidi compatibili con l'avvio di eventuali procedimenti disciplinari.

Qualora, completata l'attività di verifica, la segnalazione risulti fondata, il RPCT provvederà, in relazione alla natura della segnalazione e ai profili di illiceità riscontrati, a:

- comunicare l'esito dell'accertamento, nel rispetto dell'obbligo di riservatezza, all'Amministratore Unico e al Direttore Tecnico per le ulteriori eventuali azioni che si rendano necessarie a tutela della Società qualora sussistano i presupposti per l'azione disciplinare, la segnalazione dovrà integrare i caratteri della specificità, immediatezza e immutabilità e deve essere precisa, al fine di garantire al lavoratore la possibilità di potersi difendere adeguatamente;
- comunicare l'esito dell'accertamento, nel rispetto dell'obbligo di riservatezza, al responsabile della struttura di appartenenza dell'autore della violazione accertata, per i provvedimenti di competenza;
- valutare, in relazione ai profili di illiceità riscontrati, l'inoltro della segnalazione all'autorità giudiziaria competente;
- comunicare l'esito dell'accertamento, nel rispetto dell'obbligo di riservatezza, all'Organismo di Vigilanza.


Nel caso in cui, a conclusione dell'attività di verifica, emerga l'assenza di elementi sufficientemente circostanziati o, comunque, l'infondatezza dei fatti riportati nella segnalazione, il RPCT provvederà all'archiviazione della segnalazione con le relative motivazioni.

Allo stesso modo, il RPCT contatterà il segnalante (se noto) qualora ritenesse la segnalazione eccessivamente generica, al fine di chiedere di fornire elementi utili per l'indagine.

I dati e i documenti oggetto della segnalazione vengono conservati per il tempo necessario al trattamento della specifica segnalazione e comunque non oltre cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione.

L'Organismo di Vigilanza valuta discrezionalmente e sotto la sua responsabilità le segnalazioni ricevute e i casi in cui è necessario attivarsi.

Per le modalità di gestione della segnalazione da parte dell'OdV, si rinvia a quanto previsto nel Modello adottato dalla Società.

	<b>PROCEDURA</b>	
	SEGNALAZIONE DI ILLECITI E VIOLAZIONI	<b>Revisione</b> 00

#### 4.6 Il canale di segnalazione esterno

L'ANAC ha attivato un canale di segnalazione esterna (link: <https://whistleblowing.anticorruzione.it>).

L'accesso a tale canale è consentito solo al ricorrere delle condizioni espressamente previste dall'art. 6 del D.Lgs. n. 24/2023 (link: [Gazzetta Ufficiale](#))

In particolare, il segnalante può effettuare una segnalazione esterna se ha già effettuato una segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito; oppure se ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che possa determinare il rischio di ritorsione; oppure ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

#### 4.7 La divulgazione pubblica

Un'ulteriore modalità di segnalazione consistente nella divulgazione pubblica che deve avvenire nel rispetto delle condizioni poste dall'art. 15 del D.Lgs. n. 24/2023, affinché il soggetto che la effettua possa beneficiare delle tutele riconosciute dal Decreto. Tale canale è ammissibile laddove il segnalante abbia precedentemente e infruttuosamente esperito i canali di segnalazione interna e esterna; abbia fondato motivo di ritenere che l'illecito possa costituire imminente pericolo all'interesse pubblico; abbia fondato timore che altri canali possano comportare misure di ritorsione oppure possano non avere efficace seguito.

#### 4.8 La denuncia all'Autorità giurisdizionale

Inoltre, il segnalante può valutare di rivolgersi alle Autorità nazionali competenti, giudiziarie e contabili, per inoltrare una denuncia di condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza nel proprio contesto lavorativo.

## 5. Il trattamento dei dati personali

La Società assicura la tutela dei dati personali del segnalante e degli altri soggetti cui si applica la tutela della riservatezza, quali il facilitatore, la persona coinvolta e la persona menzionata nella segnalazione, in quanto "interessati" dal trattamento dei dati.


Le persone coinvolte nella gestione delle segnalazioni sono espressamente autorizzate al trattamento dei dati personali dei soggetti sopra indicati.

I dati personali sono conservati in una forma che consente l'identificazione degli interessati per il tempo indicato al precedente par. 4.5.

## 6. Tutela del segnalante

L'identità della persona segnalante e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità non possono essere rivelate, senza il consenso espresso (in forma scritta) della stessa persona segnalante, a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni.

Il trattamento delle suddette informazioni è improntato alla massima cautela, a cominciare dall'oscuramento dei dati personali, specie quelli relativi al segnalante ma anche degli altri soggetti

	<b>PROCEDURA</b>	
	SEGNALAZIONE DI ILLECITI E VIOLAZIONI	<b>Revisione</b> 00

la cui identità in base al D.Lgs. 24/2023 deve rimanere riservata (es. il facilitatore, il segnalato, le altre persone menzionate nella segnalazione), qualora, per ragioni istruttorie, anche altri soggetti debbano essere messi a conoscenza del contenuto della segnalazione e/o della documentazione ad essa allegata.

Nell'ambito del procedimento disciplinare attivato contro il presunto autore della condotta segnalata, l'identità del segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa.

Nel caso in cui l'identità del segnalante risulti indispensabile alla difesa del soggetto cui è stato contestato l'addebito disciplinare, questa può essere rivelata solo dietro consenso espresso del segnalante, a cui siano state previamente comunicate le motivazioni che conducono al disvelamento della sua identità.

SASOM garantisce la riservatezza durante tutte le fasi del procedimento di segnalazione, ivi compreso l'eventuale trasferimento delle segnalazioni ad altre autorità competenti.

La riservatezza è garantita anche:

- al segnalato (si veda il successivo par.7);
- al facilitatore sia per quanto riguarda l'identità, sia con riferimento all'attività in cui l'assistenza al segnalante si concretizza;
- agli altri soggetti diversi dal segnalante e dal facilitatore, come indicati all'art. 3, c. 5, del D.Lgs. n. 24/2023;
- a persone diverse dal segnalato ma comunque menzionate nella segnalazione (es. persone indicate come testimoni).

La riservatezza del facilitatore, della persona coinvolta e della persona menzionata nella segnalazione è garantita fino alla conclusione dei procedimenti avviati in ragione della segnalazione e nel rispetto delle medesime garanzie previste in favore del segnalante.

La segnalazione e la documentazione ad essa allegata sono sottratte al diritto di accesso agli atti amministrativi previsto dagli artt. 22 e ss. della l. n. 241/1990, nonché escluse dall'accesso civico generalizzato di cui agli artt. 5 e ss. del d.lgs. n. 33/2013.

Il RPCT e l'OdV devono garantire la riservatezza dell'identità del segnalante, qualora sia stata indicata nel questionario della piattaforma informatica o nel Modulo Allegato 01, e si riservano il diritto di adottare le opportune azioni contro chiunque ponga in essere o minacci di porre in essere atti di ritorsione contro coloro che hanno presentato segnalazioni.


La riservatezza della segnalazione sarà garantita fatti salvi i casi in cui non è opponibile per legge (es. indagini penali, tributarie o amministrative).

Il RPCT fornisce consulenza e una guida al personale relativamente al sistema di gestione per la prevenzione della corruzione e per le modalità di segnalazione di eventuali violazioni.

### 6.1 La tutela da eventuali ritorsioni

La Società incoraggia il rispetto dei principi contenuti nel documento Codice etico, promuovendo una cultura aperta che non ammette ritorsioni di alcun genere verso eventuali segnalazioni di violazioni o sospette violazioni, come definite nella presente procedura.

Il segnalante è tutelato da eventuali misure ritorsive definite come qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, della

	<b>PROCEDURA</b>	
	SEGNALAZIONE DI ILLECITI E VIOLAZIONI	<b>Revisione</b> 00

denuncia all'autorità giudiziaria o della divulgazione pubblica e che provoca o può provocare al segnalante, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto.

La tutela dalle ritorsioni è garantita quando ricorrono le condizioni generali indicate all'art. 16 del D.Lgs. n. 24/2023 (link: [Gazzetta Ufficiale](#)).

Deve esserci uno stretto collegamento tra la segnalazione e il comportamento/atto/omissione sfavorevole subito, direttamente o indirettamente, dal segnalante, affinché si configuri una ritorsione e, di conseguenza, il segnalante possa beneficiare di protezione.

La tutela è riconosciuta anche a quei soggetti diversi dal segnalante, come indicati all'art. 3, c. 5, del D.Lgs. n. 24/2023, che tuttavia potrebbero essere destinatari di ritorsioni, intraprese anche indirettamente, in ragione del ruolo assunto nell'ambito del processo di segnalazione e/o del particolare rapporto che li lega al segnalante (es. facilitatore, persone del medesimo contesto lavorativo, colleghi di lavoro, etc.).

Le fattispecie che costituiscono ritorsioni sono elencate all'art. 17 del D.Lgs. n. 24/2023.

Le presunte ritorsioni, anche solo tentate o minacciate, devono essere comunicate esclusivamente ad ANAC tramite l'apposito canale messo a disposizione dall'Autorità (piattaforma informatica – link <https://whistleblowing.anticorruzione.it>).

Nel caso in cui il RPCT fosse per errore destinatario di una comunicazione di ritorsione, è tenuto a garantire la riservatezza dell'identità della persona che l'ha inviata e a trasmetterla ad ANAC, dando contestuale notizia di tale trasmissione al soggetto che ha effettuato la comunicazione.

È onere del soggetto che ha tentato la ritorsione o l'ha minacciata dimostrare che i fatti dichiarati dal segnalante sono estranei alla segnalazione, denuncia, divulgazione pubblica effettuata.

Di un'eventuale ritorsione il segnalante può altresì darne successiva notizia circostanziata al RPCT che valuta tempestivamente la sussistenza degli elementi e ne informa l'Amministratore Unico e il Direttore Tecnico.

## 6.2 Responsabilità del segnalante


Fatte salve le specifiche limitazioni di responsabilità previste dall'art. 20 del D.Lgs. n. 24/2023, la protezione prevista in caso di ritorsioni non trova applicazione in caso di accertamento con sentenza, anche non definitiva di primo grado nei confronti del segnalante, della responsabilità penale per i reati di calunnia o diffamazione o comunque per i medesimi reati connessi alla denuncia, ovvero della responsabilità civile, per aver riferito informazioni false riportate intenzionalmente con dolo o colpa.

Nei casi di accertamento delle citate responsabilità, al soggetto segnalante è inoltre applicata una sanzione disciplinare.

Sono, altresì, fonte di responsabilità disciplinare eventuali forme di abuso della presente procedura, quali le segnalazioni manifestamente opportunistiche e/o effettuate al solo scopo di danneggiare il soggetto segnalato o altri soggetti.

## 7. Le tutele per il segnalato

La tutela dell'identità è garantita anche alla persona segnalata (c.d. persona coinvolta).

	<b>PROCEDURA</b>	
	SEGNALAZIONE DI ILLECITI E VIOLAZIONI	<b>Revisione</b> 00

Nella procedura di segnalazione, la persona segnalata può essere sentita, anche dietro sua richiesta, attraverso l'acquisizione di osservazioni scritte e documenti.

La riservatezza della persona coinvolta è garantita fino alla conclusione dei procedimenti avviati in ragione della segnalazione e nel rispetto delle medesime garanzie previste in favore del segnalante.

A tutela del segnalato, si chiarisce che:

- le segnalazioni non devono contenere accuse che il segnalante sa essere false;
- la segnalazione non può essere utilizzata come strumento per risolvere mere questioni personali;
- non viene garantita protezione al segnalante nel caso in cui abbia concorso alla realizzazione della condotta illecita segnalata.

## 8. MONITORAGGIO

Il RPCT riesamina periodicamente la presente procedura, per assicurarne l'efficacia nel tempo e l'aderenza alle *Best Practice* emergenti, implementando miglioramenti nel caso in cui siano individuati gap o criticità. In caso di violazioni, è compito del RPCT stabilire se eventuali revisioni o miglioramenti procedurali possano impedire il ripetersi della violazione. Resta fermo che tutte le funzioni aziendali coinvolte nel processo sopra descritto sono responsabili per quanto di competenza, di rilevare gli accadimenti aziendali che comportino la necessità di un adeguamento della presente normativa e di segnalarli al RPCT.

## 9. ALLEGATI

- Allegato 1 – Modulo per la segnalazione di condotte illecite e violazioni